



4112/36

**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GIORGIO SILLI**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

- **Visto** l'articolo 10 della legge 1185/1967 che attribuisce al Ministro degli Esteri il potere di decidere sui ricorsi gerarchici in materia di passaporto;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e in particolare l'articolo 5;
- **Visto** il Decreto 1202/2753 del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 21 novembre 2022 che determina le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato;
- **Visto** il decreto cat. 22/b/87/2023, emesso dal Questore della Provincia di Milano il 24 agosto 2023 di rigetto della istanza di rilascio del passaporto, notificato in data 4 settembre 2023;
- **Visto** il ricorso gerarchico presentato dal Sig. _____, nato a _____ ;
- **Considerato** che il summenzionato Decreto della Questura di Milano è stato emesso ai sensi degli artt. 3, lettera d), della legge 21 novembre 1967 n. 1185 in quanto dagli accertamenti effettuati risulta a carico dell'interessato Ordinanza di ammissione all'istituto della sospensione del giudizio con messa alla prova, emessa dalla III sezione Penale del Tribunale di Milano, in data 13 marzo 2023;
- **Considerato** che, ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, lettera d), non possono ottenere il passaporto *“coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto”*;

- **Considerato** che il caso di specie non sia riconducibile all'alveo delle previsioni tassative dell'art. 3 lettera d) della legge 1185/67, giacché lo stesso non è posto in essere in forza di una sentenza di condanna, bensì in costanza di fase dibattimentale del procedimento *in itinere*, e pertanto non può essere considerato equiparabile all'esecuzione di una sentenza di condanna;
- **Considerato** che il Sig. _____ non si trova conseguentemente nelle condizioni ostative all'espatrio previste dal suddetto art. 3, lett. d), e che il provvedimento della Questura di Milano non risulta, pertanto, adottato in piena conformità della normativa vigente;
- Visto l'appunto n. MAE0192271 del 30 ottobre 2023 con il quale il Direttore Centrale per i servizi consolari ha motivatamente proposto l'accoglimento del ricorso di cui trattasi;

DECRETA

CHE il ricorso presentato dal Sig. _____ avverso il decreto cat. 22/b/87/2023 emesso dal Questore della Provincia di Milano il 24 agosto 2023, è **accolto**.

Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è avuta piena conoscenza del presente provvedimento.

Roma, 31.10.2023



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI
E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE